

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° febbraio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2019, n. 18.
Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.). (19R00436) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2019, n. 19.
Modifiche alla L.R. 26 giugno 2014, n. 11 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche. (19R00437) Pag. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 23.
Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019. (19R00439) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2019, n. 9.
Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003. (19R00443) Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 30 ottobre 2019, n. 10.

Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. (19R00444) Pag. 5


LEGGE PROVINCIALE 30 ottobre 2019, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia Autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica. (19R00445) Pag. 14

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2019, n. 0186/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres. (19R00449) Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2019, n. 0188/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) in attuazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 E (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Rior-

ganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154). (19R00450)......


Pag. 21

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2019, n. 7.

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo. (19R00453).....

Pag. 25



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2019, n. 18.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 35 del 30 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (A.P.T.)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Agenzia di Promozione Territoriale, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 settembre 2019

BARDI

(Omissis).

19R00436

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2019, n. 19.

Modifiche alla L.R. 26 giugno 2014, n. 11 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n. 21 - Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Supplemento Ordinario - n. 39 del 16 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2014 «Norma transitoria»

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Per le strutture già in esercizio, l'adeguamento di cui all'art. 3, fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 81/2008 ed altre leggi o regolamenti da autocertificare al momento della istanza, deve essere effettuato entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 15 ottobre 2019

BARDI

19R00437



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 23.

Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Parte Prima - n. 357 del 6 novembre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019 in settori dell'ordinamento regionale, in particolare nella gestione del patrimonio regionale, nella tutela degli obbligazionisti residenti in regione danneggiati dagli effetti delle recenti crisi bancarie, nel sistema dei trasporti, per il completamento del percorso di riordino territoriale e in materia elettorale.

Capo II

GESTIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE

Art. 2.

Polo archivistico di San Giorgio di Piano

1. Al fine di costituire un polo archivistico comune alla Regione Emilia-Romagna e all'Università di Bologna, che razionalizzi e valorizzi l'archivio storico e di deposito comune ai due enti e favorisca la transizione al digitale, la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dell'Università di Bologna, anche a titolo gratuito, mediante costituzione di un diritto di superficie o altra forma giuridica idonea, uno o più immobili presso l'archivio di San Giorgio di Piano, da individuarsi sulla base di appositi accordi che disciplineranno modalità e termini del concorso dell'Università di Bologna alla ristrutturazione degli immobili e all'allestimento del polo archivistico.

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 10 del 2000

1. Al comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), dopo le parole «con preferenza alla manifestazione d'interesse proveniente dall'ente territoriale su cui insiste il bene,» sono aggiunte le seguenti: «nonché a Università».

Capo III

TUTELA DEGLI AZIONISTI DANNEGGIATI DA CRISI BANCARIE

Art. 4.

Sostegno all'assistenza per gli azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari in liquidazione di cui all'art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), la Regione concede contributi ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 - 2018 (Legge di stabilità regionale 2016), per l'importo di euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per l'esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione».

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015

1. Nella rubrica dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità regionale 2016)) dopo la parola «obbligazionisti» sono aggiunte le parole: «e azionisti».

2. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 le parole: «e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))» sono sostituite dalle parole: «o siano titolari di azioni, aventi un reddito lordo non superiore a 35.000 euro per l'anno precedente e siano state



danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari di cui all'art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)».

3. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2015 le parole «all'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)» sono sostituite dalle seguenti: «al registro di cui al comma 3 all'art. 2, della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))».

Capo IV

TRASPORTI E VITALITÀ

Art. 6.

Modifiche all'art. 167-bis della legge regionale n. 3 del 1999

1. Il comma 4-bis dell'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è sostituito dal seguente:

«4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna, alle province, ai comuni e alle loro unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.».

Art. 7.

Attività di recupero di materiali di dragaggio

1. Il recupero dei materiali di dragaggio in casse di colmata in area portuale è comunque soggetto ad una fidejussione determinata con l'autorizzazione in coerenza con quanto previsto per i ripristini ambientali.

Capo V

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI RIORDINO TERRITORIALE

Sezione I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE

Art. 8.

Disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette

1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma

del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Regione contribuisce per il 2019 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal bilancio di previsione per l'esercizio 2019 - 2021 assestato.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA

Art. 9.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al termine del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015 è aggiunto il seguente periodo: «La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono inoltre il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 6-quinquies dell'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

«6-sexies. La Città metropolitana di Bologna e le Province svolgono il coordinamento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria. Per tali attività trova applicazione l'art. 73, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).».

2. I criteri di riparto delle risorse trasferite annualmente per le finalità di cui all'art. 26, comma 6 sexies, della legge regionale n. 8 del 1994 sono definiti nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Misure urgenti per la definizione di procedimenti riguardanti l'esercizio finanziario 2016).



Art. 11.

Disposizioni in materia di vigilanza sulla fauna selvatica

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle attività connesse alla vigilanza di cui all'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015, per l'anno 2019 la Regione riconosce alle Province e alla Città metropolitana di Bologna un contributo per attivare azioni di miglioramento organizzativo e strumentale.

2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1, è definito in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascun Ente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, per l'esercizio 2019, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse autorizzate nella Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali dal Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 - 2021 assestato.

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

Art. 12.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al termine del comma 3 dell'art. 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) è aggiunto il seguente periodo: «La Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni per consentire loro di avvalersi degli uffici di piano istituiti ai sensi del presente comma.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.».

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 21 del 2014 le parole «dall'art. 9, secondo comma, della legge 108/1968, è dimezzato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, comma 1 bis, è dimezzato; si applica altresì l'art. 5, comma 1-ter».

3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21 del 2014 dopo le parole «ad esclusione del» sono inserite le seguenti: «secondo e».

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2020. Fino a tale data si applicano le disposizioni previgenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 novembre 2019

BONACCINI

(Omissis).

19R00439



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2019, n. 9.

Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 21 ottobre 2019).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003).

1. Nell'art. 4 della legge sui *referendum* provinciali 2003 le parole: «a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 18 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00443

LEGGE PROVINCIALE 30 ottobre 2019, n. 10.

Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/Sez. Gen. del 31 ottobre 2019).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Art. 1.

Finalità

1. Con questa legge la Provincia Autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, al fine di favorire:


- a) lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia dei territori montani e rurali e dell'ambiente;
- b) la continuazione o la reintroduzione delle attività agricole attraverso la multifunzionalità delle aziende;
- c) l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori;
- d) la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale;
- e) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina e delle tradizioni enogastronomiche trentine;
- f) la promozione della cultura rurale e dell'educazione alimentare.

Art. 2.

Definizioni

I. Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:

- a) attività agrituristiche: le attività di ricezione, di ospitalità e di prestazione degli altri servizi indicati dall'art. 3, comma 1, esercitate dai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività previste dall'art. 2135 del codice civile;
- b) fattoria didattica: le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, volte a favorire la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale, la conoscenza



dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile, nonché l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sull'agriturismo 2019».

Art. 3.

Tipologie di attività agrituristiche

1. Rientrano tra le attività agrituristiche, nei limiti e con le modalità stabiliti da questa legge e dal suo regolamento di esecuzione:

a) offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola;

b) ospitare campeggiatori in spazi aperti attrezzati, denominati agricampeggio;

c) somministrare pasti e bevande tipici che valorizzano l'offerta enogastronomica trentina, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali;

e) esercitare l'attività di fattoria didattica;

f) organizzare, anche all'esterno dei fondi nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, di pratica sportiva, escursionistiche, di ippoturismo, di bagni d'erba e di ippoterapia, finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nel rispetto delle eventuali norme di settore e della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività agrituristiche

1. Possono svolgere le attività agrituristiche dell'art. 3, comma 1:

a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente «Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)»;

b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera *a)* costituite per esercitare attività agrituristiche;

c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla

legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano di avere la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 6 e alle norme in materia di urbanistica, di sanità, di prevenzione degli incendi e di sicurezza.

3. Se l'attività agriturbistica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera *a)*, o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, oppure i loro eventuali preposti devono:

a) aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

b) possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. I soggetti indicati nel comma 1, lettera *a)*, il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e i loro eventuali preposti devono possedere i requisiti previsti dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Resta ferma l'applicazione della disciplina statale in materia di normativa antimafia.


5. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti diversi è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Art. 5.

Requisiti dell'attività agriturbistica

1. La connessione tra l'attività agricola e le attività agriturbistiche è determinata in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione, secondo quanto stabilito da quest'articolo e dal regolamento di esecuzione. Per i soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, si considerano le attività agricole svolte dai partecipanti.

2. Per quanto riguarda le attività previste dall'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'attività agriturbistica è considerata connessa se il tempo dedicato in un anno all'attività agricola è prevalente rispetto a quello dedicato all'attività agriturbistica. Nel caso di una pluralità di esercizi agriturbistici gestiti dallo stesso soggetto la valutazione tiene conto di tutti gli esercizi agriturbistici.



3. Nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine. Il regolamento di esecuzione stabilisce un limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine, un limite minimo di prodotti alimentari trasformati in Provincia di Trento, nonché eventuali percentuali minime per categorie di prodotto. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il loro rispetto.

4. Relativamente all'attività di somministrazione di pasti e bevande, se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità naturali, fitopatie o epizootie, l'imprenditore agricolo non può rispettare i limiti sulle percentuali dei prodotti aziendali previsti dal comma 3, deve darne tempestivamente comunicazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività agrituristica, per l'esercizio temporaneo dell'attività in deroga a quanto previsto dal comma 3, fino a un massimo di due anni consecutivi. Una copia della comunicazione è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. Per i soggetti competenti ai sensi dell'art. 13 resta ferma la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni per la deroga.

5. Per quanto riguarda le attività previste dall'art. 3, comma 1, lettere e) e f), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola.

6. Le attività previste dall'art. 3, comma 1, lettere e) e f), possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività indicate nel comma 1, lettere a), b), c) e d), del medesimo articolo, solo in quanto connesse con l'attività agricola. Se non sono direttamente connesse con l'attività agricola, queste attività possono svolgersi esclusivamente a titolo gratuito come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

7. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe temporanee.

Art. 6.

Locali e strutture destinate all'attività agrituristica

1.. Fatta salva la disciplina in materia urbanistica, per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni, nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione.

2. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 81 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. concernente «Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)», gli immobili agrituristici derivanti dal recupero di edifici esistenti, nonché quelli derivanti da nuove costruzioni in aree diverse da quelle agricole, devono essere collocati nel territorio del comune in cui si trova il centro aziendale o, in assenza, dove è svolta l'attività agricola prevalente, o nei comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione. I limiti previsti da questo comma non si applicano per l'esercizio dell'attività agrituristica in malghe.

4. Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento). Il comune può comunque concedere la deroga, per i locali di alloggio quando la capacità ricettiva non supera, i dieci posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di nuova realizzazione. Non sono soggette agli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 1 del 1991 le aziende che esercitano attività agrituristica da prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), salvo che esse non realizzino interventi di ristrutturazione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica.

5. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica e le eventuali deroghe.

Art. 7.

Norme igienico-sanitarie

1. Alle attività di produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande si applica la vigente normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari al fine di garantirne la sicurezza.

2. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, nonché dai regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione, inclusi quelli definiti dal regolamento di esecuzione. È possibile macellare nell'azienda agrituristica pollame e lagomorfi della medesima azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti linee guida applicative del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Art. 8.

Interventi edilizi relativi all'attività agrituristica

1. Per gli interventi edilizi relativi all'avvio o alla modifica dell'attività agrituristica, collocati al di fuori dell'area agricola o area agricola di pregio disciplinate dagli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo pia-



no urbanistico provinciale), che richiedono la presentazione del permesso di costruire ai sensi dell'art. 80 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), è richiesto il previo parere della struttura provinciale competente in materia di agricoltura, che verifica la connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda agricola, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione; il parere è acquisito dal comune.

2. Resta fermo il rispetto di quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di governo del territorio nel caso di interventi edilizi da realizzare in area agricola e in area agricola di pregio disciplinate dagli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, relativi all'avvio o alla modifica dell'attività agrituristiche.

Art. 9.

Segnalazione certificata di inizio attività

1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 che intendono esercitare un'attività agrituristiche presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

2. La SCIA specifica la collocazione, le caratteristiche e il rispetto dei requisiti delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività relativamente al soggetto e al rapporto di connessione, i periodi e gli orari di apertura dell'esercizio agrituristiche.

3. I contenuti e la documentazione da allegare alla SCIA sono stabiliti dal regolamento di esecuzione; la modulistica è definita con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

4. Per la verifica del rapporto di connessione i comuni possono avvalersi della collaborazione della struttura provinciale competente in materia di agricoltura, salvi i casi in cui questa verifica è già stata effettuata ai sensi dell'art. 8.

Art. 10.

Dizioni riservate, marchio e classificazione dell'offerta agrituristiche

1. È riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristiche, in conformità a questa legge, l'uso della denominazione «agriturismo» e dei termini attributivi derivati, quali «esercizio agrituristiche», «operatore agrituristiche», «locale agrituristiche», «agritur», «fattoria didattica» e «agricampeggio».

2. È fatto divieto agli esercizi dell'attività agrituristiche di utilizzare denominazioni ambigue e diverse rispetto a quelle previste dal comma 1, quali «ristorante», «bar», «pizzeria» e denominazioni derivate.

3. Per classificare l'offerta agrituristiche trentina, il regolamento di esecuzione definisce il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti.

4. Per qualificare l'offerta agrituristiche trentina, con deliberazione della Giunta provinciale è definito il marchio di qualità agrituristiche da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristiche.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate sottospecificazioni del marchio, in relazione a una particolare caratterizzazione o qualificazione della struttura, delle dotazioni e dei servizi offerti. In ogni caso sono individuate le seguenti sottospecificazioni del marchio:

- a) esercizi agrituristiche di ospitalità ippoturistiche;
- b) esercizi agrituristiche per il cicloturismo.

6. Con riferimento ai commi 4 e 5 si applica l'art. 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Art. 11.

Interventi e agevolazioni per gli operatori agrituristiche

1. Per garantire la qualità dell'offerta agrituristiche, la provincia concede contributi alle associazioni degli operatori agrituristiche, con le modalità, le condizioni e i criteri previsti dalla Giunta provinciale e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione rivolti agli operatori dell'agriturismo e per l'attivazione di forme di controllo relative alla classificazione e ai servizi offerti.

2. Restano fermi gli interventi previsti dall'art. 49, comma 1, lettera f), della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), diversi da quelli previsti dal comma 1, a favore delle imprese che svolgono attività agrituristiche, resi anche per il tramite delle associazioni degli operatori agrituristiche.

Art. 12.

Obblighi degli operatori agrituristiche

1. Gli operatori agrituristiche hanno l'obbligo di:

- a) mantenere il rapporto di connessione tra le attività agricole e quelle agrituristiche secondo quanto previsto dall'art. 5;
- b) esercitare le attività agrituristiche conformemente a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;
- d) partecipare, con cadenza triennale, alle iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la qualificazione dell'attività; il regolamento di esecuzione stabilisce il numero minimo di crediti formativi e le relative modalità di computo;



e) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 o del rapporto di connessione disciplinato dall'art. 5, oppure la cessazione dell'attività;

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la SCIA e la lista dei prodotti - specificando quelli che non provengono né dall'azienda, né dai produttori agricoli trentini -, l'elenco dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale.

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza di questa legge e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dal comune e dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

Art. 14.

Sanzioni

1. Per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro per chi esercita le attività agrituristiche in assenza della SCIA prevista dall'art. 9;

b) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita le attività agrituristiche in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;

c) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi, abusivamente, utilizza materiale illustrativo, pubblicitario e ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico delle dizioni riservate previste dall'art. 10, comma 1;

d) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita l'attività agrituristica non mantenendo il rapporto di connessione in violazione dell'art. 12, comma 1, lettera a);

e) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione, che disciplinano la quota minima, le tipologie e le caratteristiche dei prodotti aziendali da utilizzare nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nelle degustazioni; questi valori edittali sono dimezzati se la violazione è di lieve entità, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione;

f) il pagamento di una somma da 250 a 1.500 euro per chi viola il divieto previsto dall'art. 10, comma 2;

g) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chi viola l'art. 12, comma 1, lettere c), d), e) e f);

h) il pagamento di una somma da 50 a 300 euro per chi viola le norme contenute nel regolamento di esecuzione e le disposizioni di questa legge non espressamente richiamate da quest'articolo.

2. Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

3. Il comune competente, in aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, adotta motivati provvedimenti di sospensione dell'attività per almeno trenta giorni se riscontra:

a) a conclusione del procedimento sanzionatorio, che l'operatore ha commesso, nel medesimo anno, due o più violazioni previste dal comma 1, lettera b);

b) in via cautelare, che è venuto meno il requisito della connessione tra l'attività agricola e le attività agrituristiche.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività agrituristiche emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune.

5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provincia fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornate è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a questo limite.

Art. 15.

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 se riscontra che:

a) si è realizzata una violazione delle condizioni previste dall'art. 4, comma 4;


b) l'operatore ha intrapreso l'attività agrituristica senza aver presentato la SCIA ai sensi dell'art. 9;

c) l'attività agrituristica non è iniziata entro un anno dalla data di presentazione del SCIA oppure non è esercitata per un periodo consecutivo superiore a un anno;

d) l'interessato non ha adeguato la sua attività ai sensi del comma 2.

2. In tutti gli altri casi, il comune competente può fissare un termine non inferiore trenta giorni entro cui l'interessato deve adeguare la sua attività e i suoi effetti al normativa vigente.

3. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.



Art. 16.

Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento di esecuzione.

2. Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare:

a) i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche individuate dall'art. 3;

b) le modalità di verifica del rapporto di connessione ai sensi dell'art. 5;

c) i limiti minimi d'impiego dei prodotti alimentari ai sensi dell'art. 5, comma 3, le modalità di verifica di questi limiti, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il loro rispetto;

d) i periodi e gli orari di apertura degli esercizi agrituristici e le eventuali deroghe;

e) le caratteristiche dei locali e strutture destinate all'attività agriturbistica, i requisiti tecnici, strutturali ed igienico-sanitari minimi dei locali destinati all'attività agriturbistica e le eventuali deroghe;

f) i contenuti e la documentazione da allegare alla SCIA prevista dall'art. 9;

g) il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti, e all'utilizzo del marchio «Family in Trentino» o di altri equivalenti, nonché il logo del marchio di qualità agriturbistica da assegnare alle aziende agricole autorizzate a esercitare l'attività agriturbistica;

h) la definizione di dizioni riservate derivate dalla denominazione «agriturbismo», ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 10;

i) le disposizioni specifiche relative alle attività agrituristiche di somministrazione di pasti o bevande o di degustazione di prodotti aziendali effettuate nelle cantine di aziende vitivinicole o dalle società cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti;

j) i casi di violazioni di lieve entità previsti dall'art. 14, comma 1, lettera e);

k) ogni altra disposizione necessaria o opportuna per l'attuazione di questa legge.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, stimate nell'importo di 40.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di 40.000 euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Dall'applicazione dell'art. 11, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le SCIA e le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agriturbistica rilasciate ai sensi della legge provinciale sull'agriturbismo 2001 e ai sensi delle norme previgenti, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità se i titolari risultano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Se i titolari non ne risultano in possesso devono conformarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2. Le SCIA per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica rilasciate ai sensi della legge provinciale sull'agriturbismo 2001 e ai sensi delle norme previgenti, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità e sono considerate attività di agriturismo qualora i titolari risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Se i titolari non ne risultano in possesso devono conformarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le imprese in possesso del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturbismo 2001, se non hanno avviato l'attività prima della scadenza del suo termine triennale di validità, devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente legge entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le imprese agrituristiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggette all'accertamento del rapporto di connessione ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale sull'agriturbismo 2001, continuano a non essere soggette a tale accertamento per l'esercizio delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del comma dell'art. 3 della presente legge.

5. Le aziende del settore vitivinicolo operanti ai sensi dell'art. 23-bis della legge provinciale sull'agriturbismo 2001, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 19 della presente legge, se intendono svolgere attività agriturbistica, devono presentare la SCIA prevista dall'art. 9 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

6. Il regolamento previsto dall'art. 16 della presente legge determina, anche in modo differenziato, le date in cui iniziano ad applicarsi le singole disposizioni della presente legge e del regolamento. Fino a queste date continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, ferma restando l'immediata efficacia delle parti della presente legge che non richiedono attuazione regolamentare o deliberativa.



7. I rinvii alla legge provinciale sull'agriturismo 2001 relativi alle attività agrituristiche si intendono rivolti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 DICEMBRE 2001, N. 10 (LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRITURISMO 2001),
E DI DISPOSIZIONI CONNESSE.

Art. 19.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e abrogazione di disposizioni connesse

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo».

2. L'art. 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. Con questa legge la Provincia Autonoma di Trento disciplina le fattorie sociali, le strade del vino, le strade dei sapori, le strade del vino e dei sapori e le strade dei fiori anche per favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso la multifunzionalità delle aziende, l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina. Disciplina, inoltre, il pescaturismo e l'ittiturismo, per tutelare, in particolare, le tradizioni pescherecce dei laghi del Trentino e promuovere le relative attività.»

3. Il capo II della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è abrogato.

4. Nel comma 2 dell'art. 14.1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: «dagli articoli 14-bis e 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 14-ter».

5. L'art. 14-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è abrogato.

6. Nel comma 1 dell'art. 14-quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: «di fattoria didattica e» sono soppresse.

7. Nella rubrica dell'art. 14-sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: «di fattorie didattiche e» sono soppresse.

8. Nella rubrica dell'art. 14-sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: «delle fattorie didattiche e» sono soppresse.

9. Al comma 1 dell'art. 14-sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle fattorie didattiche e» sono soppresse;

b) le parole: «, distinto per sezioni» sono soppresse;

c) le parole: «della fattoria didattica e» sono soppresse.

10. Nel comma 1 dell'art. 14-sexies 3 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: «degli articoli 14-bis e 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 14-ter».

11. L'art. 14-septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-septies (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria sociale in assenza della SCIA;

b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;

c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico il logo dell'agricoltura sociale, l'espressione «fattoria sociale» e le relative denominazioni riservate, nonché termini attributivi derivati;

d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;

e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:


a) perdita dei requisiti o dei presupposti previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale;

b) esercizio dell'attività di fattoria sociale in assenza della SCIA;

c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA, oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività di fattoria sociale emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune.

6. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.»



12. Nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 14-*octies* le parole: «di fattoria didattica e» sono soppresse.

13. Il comma 2 dell'art. 14-*novies* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è abrogato.

14. L'art. 23-*bis* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 23-*bis* (Attività di enoturismo). — 1. Ai sensi di questa legge con il termine enoturismo si intendono:

a) tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti;

b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali nell'ambito delle cantine.

2. L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del codice civile se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato.

3. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito dell'attività di enoturismo, possono essere effettuate pure in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo, aventi le caratteristiche stabilite dal comma 4. Le attività di cui al presente comma sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. È esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti.

4. I prodotti agroalimentari previsti dal comma 3 devono essere prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola, di altre imprese agricole trentine e prodotti alimentari trasformati in Provincia di Trento. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il rispetto dei limiti.

5. Lo svolgimento delle attività enoturistiche nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola. Le attività di enoturismo possono essere effettuate anche nei locali della cantina adibiti alla trasformazione o alla vendita, ferme restando le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

6. Le aziende del settore vitivinicolo e del settore vinicolo che intendono esercitare un'attività di enoturismo presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività una SCIA ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in conformità a quanto previsto dalla presente legge. La SCIA specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura. I contenuti e la documentazione da allegare sono stabiliti dal regolamento di esecuzione; la modulistica è definita con determinazione del dirigente della

struttura provinciale competente in materia di agricoltura. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

7. Alle aziende agricole che svolgono attività di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agriturismo.

8. Gli operatori di enoturismo hanno l'obbligo di:

a) esercitare le attività di enoturismo conformemente a quanto dichiarato nella SCIA;

b) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti, oppure la cessazione dell'attività;

c) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una copia della SCIA e l'elenco dei prodotti aziendali;

d) rispettare le disposizioni attuative stabilite ai sensi del comma 14.

9. La vigilanza sull'osservanza di questo articolo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla provincia. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività enoturistica, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

10. Per le violazioni di questo articolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita le attività di enoturismo in assenza della SCIA prevista dal comma 6;


b) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita le attività enoturistiche in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;

c) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi, abusivamente, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico, la dizione enoturismo o suoi derivati, oppure il relativo logo;

d) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima di prodotti agroalimentari locali o tipici ai sensi del comma 4; questi valori edittali sono dimezzati se la violazione è di lieve entità, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione;

e) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chi viola gli altri obblighi stabiliti dal comma 8.

11. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981. Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività di enoturismo emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune.



12. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.

13. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a questo limite.

14. La Giunta provinciale con regolamento definisce i requisiti e gli *standard* minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo.

15. Le aziende del settore vitivinicolo e del settore vinicolo operanti ai sensi del testo previgente di questo articolo, se intendono svolgere attività di enoturismo, devono presentare la SCIA prevista dal comma 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suo nuovo testo. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

16. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione.»

15. Sono abrogati:

a) l'art. 31 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;

b) gli articoli da 2 a 12 della legge provinciale 2 maggio 2012, n. 8;

c) gli articoli 3, 4 e 6 della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1;

d) l'art. 131 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);

e) l'art. 4 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 12.

Art. 20.

Modificazione della tabella A (Titoli brevi di leggi provinciali in vigore) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

1. Nella tabella A della legge provinciale n. 16 del 2008 le parole: «legge provinciale sull'agriturismo» sono sostituite dalle seguenti: «legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001».

Capo III

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1999, N. 6 (LEGGE PROVINCIALE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 1999).

Art. 21.

Modificazioni dell'art. 23-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Nella rubrica dell'art. 23-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «con indicazione di origine» sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'art. 23-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «con indicazione di origine per portare a conoscenza dei consumatori la qualità e le» sono sostituite dalle seguenti: «per informare i consumatori delle».

3. Nel comma 1 dell'art. 23-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: «nel rispetto della disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la disciplina».

4. Alla fine del comma 2 dell'art. 23-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono inserite le parole: «, con l'obiettivo di valorizzare la tipicità e la tradizione delle produzioni agricole e agroalimentari che, allo stesso tempo, offrono garanzie qualitative per sistema di produzione, lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche delle materie prime sulla base di appositi disciplinari approvati dalla Giunta provinciale.»


Art. 22.

Inserimento dell'art. 23-ter nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

1. Dopo l'art. 23-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (*Iniziativa per la valorizzazione e la promozione del sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, e per la cultura alimentare*). — 1. Per valorizzare e promuovere il sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, e la diffusione di una corretta cultura alimentare, anche per preservare la cultura contadina e favorire il mantenimento delle attività agricole sul territorio, in relazione ai benefici che ne derivano per l'ambiente e per la collettività, la provincia può realizzare direttamente o attraverso l'opera di enti o altri soggetti, singoli o aggregati, iniziative e progetti, che assumano rilevanza particolare per la provincia o parte di essa e che riguardino, anche alternativamente:

a) inchieste, studi e rilevazioni di interesse generale tendenti alla migliore conoscenza delle condizioni della produzione, anche in relazione alle caratteristiche del territorio montano, del comportamento e delle abitudini alimentari del consumatore;



b) informazione, promozione, realizzazione e partecipazione a esposizioni, eventi, fiere e manifestazioni, pure ripetute negli anni, all'interno o all'esterno del territorio provinciale, anche rivolte ai temi della qualità, della sostenibilità, della filiera corta e di una corretta cultura alimentare.

2. Le iniziative e i progetti previsti dal comma 1, se non realizzati direttamente dalla provincia, possono essere finanziati nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, che in particolare favorisce iniziative e progetti tra loro coordinati.»

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00444

LEGGE PROVINCIALE 30 ottobre 2019, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia Autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/Sez. Gen. del 31 ottobre 2019)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dalla Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori,»;

b) le parole: «stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento svolta dall'impresa anche in maniera prevalente».


2. Nel comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto» sono sostituite dalle seguenti: «almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto».

3. Nel comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei casi in cui il bando di gara escluda motivatamente l'applicazione di questa norma, in considerazione delle tipologie di prestazioni previste nel contratto».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 4 l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti a una data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto, individuata dagli atti di gara. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4, se le prestazioni oggetto del nuovo appalto si differenziano, per aspetti qualitativi o quantitativi, da quelle del precedente e ciò comporta l'impiego di un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'aggiudicatario effettua le assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali, individuato nei documenti di gara. In caso di esuberi conseguenti all'applicazione di questo comma



l'aggiudicatario uscente, l'aggiudicatario entrante e le organizzazioni sindacali effettuano un esame congiunto per ricercare ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4, le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma *4-bis* ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

4-quinquies. In relazione a quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici formulano i capitoli speciali di appalto con contenuti e misure idonei a salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali godute dal personale impiegato nel servizio di appalto, salvo situazioni di obiettiva necessità relative al perseguimento del pubblico interesse. Nel determinare l'importo a base di gara le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dell'incidenza economica dell'obbligo di assunzione del personale.

4-sexies. La clausola sociale prevista dal comma 4 è inserita negli atti di gara degli appalti ad alta intensità di manodopera; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori casi in cui è obbligatorio l'inserimento della clausola, nonché i casi in cui il suo inserimento è facoltativo, anche con riguardo ad appalti ad alta intensità di manodopera se la clausola non può essere inserita in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale, inoltre, possono essere stabiliti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 4, *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*, nonché direttive per il monitoraggio dell'osservanza delle

clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti, anche con riguardo a contratti già in corso. La deliberazione è approvata sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori e previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4-septies. Nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti le amministrazioni aggiudicatrici effettuano un esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera.

4-octies. Per i fini di quest'articolo, nei contratti di appalto è inserita una clausola che impegna l'appaltatore uscente a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative di questo comma individuando, in particolare, le informazioni, le modalità e i termini perentori entro cui esse devono essere fornite, nonché i criteri per l'individuazione negli atti di gara della data a cui devono riferirsi le predette informazioni.»

5. Dopo il comma 5 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Questo articolo si applica anche alle concessioni di servizi.


5-ter. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento statale con riguardo al trasferimento d'azienda.»

Art. 3.

Partecipazione della Provincia Autonoma di Trento al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica

1. La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata a partecipare al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'Agenzia di progettazione olimpica, assicurando d'intesa con gli altri enti partecipanti, il supporto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi, secondo quanto definito dal Dossier di candidatura e dalla Carta olimpica.

2. La Provincia concorre alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività degli organismi di cui al comma 1, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività, definiti d'intesa tra gli enti partecipanti.



3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 500.000 per l'anno 2020, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione dell'art. 2 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono stati pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

2. L'obbligo di fornire le informazioni previsto dall'art. 32, comma 4-*octies*, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 ottobre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00445

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2019, n. **0186/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) il quale stabilisce che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati le finalità e le definizioni; le funzioni dell'Autorità di gestione, delle strutture regionali attuatrici e degli organismi intermedi; la pianificazione, l'accesso, la selezione e l'approvazione delle operazioni; la gestione contabile delle operazioni; le verifiche di gestione; l'ammissibilità delle spese e la rendicontazione;

Visto il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)» emanato con proprio decreto 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.» e ritenuto di emanarlo;



Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2019, n. 1594;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'art. 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del DPR n. 203/2018

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: «n. 1303/2013» sono aggiunte le seguenti: «di seguito RDC, così come modificato dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,

(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, di seguito Regolamento finanziario.»;

b) alla lettera p) le parole: «per le finalità del Sistema nazionale di monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «per il monitoraggio, a cui vengono correlate le informazioni contenute nelle varie strutture dati del Protocollo unico di colloquio»;

c) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

«Beneficiario: secondo quanto stabilito all'art. 2 paragrafo 2 numero 10) del RDC, il beneficiario è un organismo pubblico o privato o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200.000 euro, nel qual caso lo Stato membro può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della commissione (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 717/2014) mentre nell'ambito degli strumenti finanziari, ai sensi del titolo IV della parte II del RDC, il beneficiario è l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.»;

d) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

«Forme del sostegno: il RDC introduce la differenziazione delle forme di sostegno dei fondi SIE nelle seguenti quattro fattispecie:

1. sovvenzioni (art. 180 Regolamento finanziario);

2. assistenza rimborsabile;

3. strumenti finanziari (art. 2 paragrafo 1 n. 29) del Regolamento finanziario);

4. premi (art. 2 paragrafo 1 n. 48) del Regolamento finanziario).»;

e) la lettera u) è sostituita dalla seguente:

«Contratti pubblici (appalti e concessioni): per contratti pubblici si intendono sia gli appalti pubblici, sia le concessioni, come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)»;

f) la lettera w) è sostituita dalla seguente:

«Partecipante: persona che beneficia direttamente di un intervento del FSE, che può essere identificata ed alla quale è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche»;

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del DPR n. 203/2018

1. Al comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) dopo le parole: «per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «, i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità»;

b) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: «p bis) collaborare con l'AdG nelle attività legate ai controlli di primo livello delle operazioni finanziate, per verificare l'effettiva realizzazione delle operazioni e l'ammissibilità delle spese dichiarate dai beneficiari»;

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del DPR n. 203/2018

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 la lettera k) è abrogata.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del DPR n. 203/2018

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.



b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio delle loro funzioni le SRA sono tenute a utilizzare le procedure e la manualistica definita dall'AdG, gli atti di indirizzo e pianificazione, i regolamenti e le leggi regionali pertinenti, le procedure informatizzate ed i sistemi di controllo adottati nel quadro del POR FSE.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del DPR n. 203/2018

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'attuazione di un programma specifico, l'AdG e le SRA applicano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per le forme di sostegno contributive che per i contratti pubblici.».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le SRA ricorrono alle procedure previste dal Codice dei contratti, eventualmente con l'ausilio del Servizio centrale unica di committenza, ogni qualvolta nel PPO di riferimento, per l'attuazione di un programma specifico, si richieda l'acquisizione di beni o servizi a favore dell'Amministrazione regionale.».

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso le SRA ricorrano a forme di sostegno contributive, gli avvisi pubblici riguardano:

a) la selezione di soggetti aventi titolo per la realizzazione di operazioni predeterminate dalla SRA;

b) la selezione di operazioni che assumono il carattere di prototipo;

c) la selezione di operazioni di carattere formativo;

d) la selezione di operazioni di carattere non formativo.».

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I contenuti minimi degli avvisi pubblici relativi alla selezione di candidature, presentate da soggetti aventi titolo, ai sensi del comma 2, lettera a) sono i seguenti:

a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento e altre indicazioni funzionali all'inquadramento delle operazioni nel Sistema di monitoraggio;

b) quadro normativo e principali atti di riferimento;

c) indicatori previsti, in relazione allo specifico avviso e trattamento dei dati e quantificazione dei valori, in relazione all'attuazione dell'avviso;

d) oggetto dell'avviso;

e) termini e modalità per la presentazione delle proposte progettuali;

f) soggetti proponenti e soggetti attuatori;

g) diritti e obblighi del soggetto attuatore;

h) destinatari;

i) parametri finanziari;

j) risorse finanziarie disponibili;

k) requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilità;

l) criteri per la selezione delle proposte progettuali;

m) modalità per l'approvazione delle proposte progettuali;

n) termini di esecuzione;

o) termini per la rendicontazione;

p) principi orizzontali;

q) termine della chiusura del procedimento.».

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I contenuti minimi degli avvisi pubblici per la selezione di operazioni di carattere formativo o non formativo sono i seguenti:

a) asse prioritario, priorità di investimento, obiettivo specifico, azione, settore di intervento;

b) quadro normativo e principali atti di riferimento;

c) indicatori previsti, in relazione allo specifico avviso e trattamento dei dati e quantificazione dei valori, in relazione all'attuazione dell'avviso;

d) oggetto dell'avviso;

e) termini e modalità per la presentazione delle operazioni, con l'indicazione di un termine unico oppure di più scadenze nei cui ambiti si provvede alla raccolta e selezione delle operazioni pervenute;

f) soggetti proponenti e soggetti attuatori;

g) diritti e obblighi del soggetto attuatore;

h) tipologia formativa (ove pertinente);

i) destinatari;

j) parametri finanziari;

k) risorse finanziarie disponibili;

l) modalità per la gestione finanziaria delle operazioni;

m) requisiti inerenti all'informazione, comunicazione e visibilità;

n) modalità con cui avviene la selezione delle operazioni e termine entro cui si conclude la stessa;

o) modalità per l'approvazione delle operazioni;

p) termini di esecuzione;

q) termini per la rendicontazione;

r) principi orizzontali;

s) termine della chiusura del procedimento.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 del DPR n. 203/2018

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il dirigente responsabile della SRA, responsabile del procedimento approva, entro trenta giorni dalla selezione delle operazioni, con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it :

a) qualora si proceda con valutazione comparativa, la graduatoria delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;

b) qualora si proceda con valutazione di coerenza, l'elenco delle operazioni approvate in ordine di presentazione, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;

c) l'elenco delle operazioni non approvate, secondo l'ordine decrescente di punteggio, nel caso di valutazione comparativa, secondo l'ordine di presentazione delle operazioni, nel caso di valutazione di coerenza.».

b) il comma 8 è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'art. 10 del DPR n. 203/2018

1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è inserito il seguente comma:


«1-bis) L'esito della selezione è comunicato, con apposita nota, a tutti i soggetti proponenti. Con specifico riferimento alle operazioni ammesse al finanziamento, la nota indica l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.».

Art. 9.

Modifica all'art. 11 del DPR n. 203/2018

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituita dalla seguente:

«f) adempiere agli obblighi e disposizioni in materia di informazione, di comunicazione e relativi alle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi rispetto all'operazione, secondo quanto previsto dall'allegato XII del RDC paragrafo 2.2 e dall'avviso pubblico di riferimento.».



Art. 10.

Sostituzione dell'art. 13 del DPR n. 203/2018

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Modalità di erogazione dei contributi*). — 1. L'erogazione dei contributi da parte della SRA avviene in forma di anticipazione e saldo o in unica soluzione a saldo. La modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione, a saldo, dopo la verifica del rendiconto.

2. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), la somma delle anticipazioni non può superare il 95% del costo pubblico complessivo dell'operazione; in sede di avviso la SRA stabilisce la percentuale di anticipazione entro il limite massimo sopraindicato.

3. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo concesso relativo al costo totale dell'operazione, che costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile, a seguito della verifica del rendiconto.

4. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono garantite da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione prevede l'espresa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.

5. L'escussione della fideiussione di cui al comma 4 comporta la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione maggiorate degli eventuali interessi calcolati secondo le previsioni dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed è predisposta secondo il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it. Sono esenti dall'obbligo di garanzia fideiussoria le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

6. L'erogazione dei contributi, da parte della SRA, avviene mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata mediante il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 14 del DPR n. 203/2018

1. L'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Verifiche di gestione*). — 1. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE sono definite dall'AdG nel rispetto delle previsioni dell'art. 125 del RDC, che stabilisce che è compito dell'AdG verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al Programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. Con riferimento ai costi che devono essere rimborsati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del RDC, l'AdG è tenuta a verificare che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari sia stato pagato; rispetto ai costi semplificati (costi rimborsati a norma dell'art. 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) ad e) del RDC), l'AdG è tenuta alla verifica del rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

3. In particolare le verifiche di gestione prevedono le seguenti fasi:

- a) la verifica amministrativa;
- b) la verifica in loco;
- c) la verifica ex post-domanda di pagamento.

4. Le verifiche di gestione delle operazioni finanziate sono svolte dall'AdG attraverso la propria struttura dedicata. Quest'ultima, nell'esercizio delle attività di controllo, si avvale del personale regionale e della SRA oltre che dell'apporto dell'assistenza tecnica.

5. Le procedure, le metodologie e gli strumenti per le verifiche di gestione sono stabiliti in apposita manualistica approvata dall'AdG.

6. Le verifiche amministrative in itinere sono svolte sulle domande di rimborso intermedie relative alla totalità delle operazioni finanziate e danno conto della corretta attuazione formale delle operazioni con riferimento alle modalità attuative stabilite.

7. Le verifiche in loco si svolgono su base campionaria e previa analisi del rischio, secondo quanto previsto dal Manuale per il campionamento delle operazioni. Le verifiche sono eseguite dall'AdG prima che le spese siano certificate dalla AdC alla commissione.

8. Le verifiche ex post-domanda di pagamento - consistono in controlli amministrativo-contabili su tutte le domande di rimborso finali, volte ad appurare il rispetto della normativa dell'UE e nazionale di riferimento, l'eventuale utilizzo delle opzioni di semplificazione, nonché l'ammissibilità delle relative spese al contributo dei fondi. Le verifiche di gestione afferiscono alla completezza, correttezza, adeguatezza e qualità dei dati degli indicatori forniti dai beneficiari nonché ad individuare eventuali scostamenti e successive azioni correttive.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 15 del DPR n. 203/2018

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Ammissibilità della spesa*). — 1. La spesa, ai fini dell'ammissibilità, deve rispettare quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020).

2. Le voci ammissibili di spesa sono riportate nell'allegato A al presente regolamento.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 16 del DPR n. 203/2018

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammissibili le voci di spesa di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018.»

b) al comma 2 la parola: «allegato 1» è sostituita dalla parola: «allegato A».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 17 del DPR n. 203/2018

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dal seguente:


«Art. 17 (*Modalità di attuazione delle operazioni*). — 1. Le operazioni possono essere attivate secondo le seguenti modalità di cui all'art. 67 paragrafo 1 del RDC:

a) a costi reali quando rimborsate sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta, la cui gestione, rendicontazione e controllo vertono sulla realtà della spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 67 paragrafo 1 lettera a) del RDC;

b) a costi semplificati quando assumono la forma di sovvenzione o assistenza rimborsabile secondo quanto previsto dall'art. 67 paragrafo 1 lettere b), c), d) ed e) del RDC.

2. Le opzioni di cui al capoverso 1, lettere a) e b) si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

3. Le forme di costo semplificato di cui all'art. 67 paragrafo 1 lettere b), c), d) ed e) del RDC sono definite dall'AdG e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.»



Art. 15.

Sostituzione dell'art. 19 del DPR n. 203/2018

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Rendicontazione a costi reali*). — 1. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it il quale comprende il formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore ed i dati fisici e finanziari dell'operazione a cui si accompagnano i seguenti documenti;

- a) i documenti contabili a giustificazione della spesa;
- b) prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale;
- d) qualora pertinenti, i registri in originale;
- e) la documentazione attestante l'attività di informazione svolta, corredata dai loghi, se previsti;
- f) qualora pertinenti, i documenti attestanti l'attività di selezione degli allievi svolta;
- g) qualora pertinente, il prospetto di riepilogo ore/allievi;
- h) i curricula professionali del personale esterno eventualmente impiegato;
- i) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni - se pertinente;
- j) qualora pertinente, il *timesheet* del tutor impiegato;
- k) ogni altro documento previsto dall'avviso.»

Art. 16.

Modifica all'art. 20 del DPR n. 203/2018

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni basate sulla gestione finanziaria in caso di adozione dell'opzione di semplificazione dei costi ai sensi degli articoli 67 lettera d), 68, 68-bis e 68-ter) del RDC*). — 1. Nel caso in cui l'operazione sia gestita in regime di semplificazione dei costi, ad esempio con l'applicazione di UCS o somme forfetarie il corretto, svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.

2. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese. È sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione secondo quanto previsto nel progetto approvato e del raggiungimento dei risultati secondo quanto anticipatamente stabilito dalla SRA nell'avviso pubblico di riferimento. La spesa sostenuta che viene certificata alla Commissione europea è quindi quella calcolata sulla base delle quantità o dei risultati realizzati e controllati.

3. Per quanto concerne le operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari:

- a) qualora gli obiettivi dell'operazione risultino parzialmente conseguiti (a titolo di esempio l'obiettivo formativo risulta parzialmente conseguito in termini di allievi partecipanti all'operazione), si applicano le decurtazioni finanziarie stabilite dalle disposizioni regionali vigenti;
- b) qualora si siano riscontrate irregolarità gestionali, si applica la rideterminazione del contributo per le cause e con le modalità previste dai documenti adottati in esecuzione dell'art. 67 paragrafo 6 del RDC, ovvero si provvede alla revoca qualora sussistano le cause di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda le operazioni gestite, totalmente o parzialmente con somme forfetarie, il mancato o parziale conseguimento del risultato previsto (a titolo di esempio l'obiettivo formativo previsto) comporta l'inammissibilità in toto o parziale dell'operazione.

5. La documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione gestita con tabelle standard di costi unitari o con somme forfetarie è costituita dalla relazione tecnico-fisica dell'operazione e i dati fisici e finanziari dell'operazione alla quale sono accompagnati i seguenti documenti:

- a) qualora pertinenti, i registri utilizzati in originale;

b) la documentazione attestante l'attività di informazione svolta, corredata dai loghi se previsti;

c) qualora pertinenti, i documenti attestanti l'attività di selezione degli allievi svolta;

d) qualora pertinente, il prospetto di riepilogo ore/allievi;

e) i curricula professionali del personale esterno eventualmente impiegato;

f) qualora pertinente, la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;

g) qualora pertinente, il *timesheet* del tutor impiegato;

h) altra documentazione prevista dall'avviso.»

Art. 17.

Modifica all'art. 25 del DPR n. 203/2018

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «(di seguito Codice privacy)» sono soppresse;

b) dopo le parole «Codice in materia di dati personali» sono aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)».

2. Il comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è abrogato.

Art. 18.

Sostituzione dell'allegato A del DPR n. 203/2018

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 19.

Abrogazione dell'allegato B del DPR n. 203/2018

1. L'allegato B - Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfetarie, costi indiretti dichiarati su base forfetaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di costo standard - UCS, del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 è abrogato.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. L'allegato B del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018 continua ad applicarsi fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 203/2018, come sostituito dall'art. 14 del presente regolamento.

Art. 21.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

19R00449



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2019, n. 0188/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) in attuazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 E (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2019)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1 secondo cui gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione di propri compiti ad altri soggetti, fatta eccezione per il pagamento;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) ove viene previsto che:

gli organismi pagatori fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono incaricare, con apposita convenzione, i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ad effettuare, per conto dei propri utenti, una serie di attività fra cui, in particolare, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, l'assistenza agli utenti nella consultazione delle banche dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione e nella predisposizione delle domande finalizzate a ottenere benefici comunitari, nazionali e regionali;

i CAA hanno potere di accertare e attestare, previo mandato dei propri utenti, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa;

i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

le regioni verificano il possesso da parte dei CAA dei requisiti di funzionamento e garanzia ed esercitano la vigilanza;

Visto altresì l'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2018 ove si prevede in via transitoria che, sino all'adozione del decreto ministeriale con cui si determinano i requisiti di garanzia e funzionamento dei CAA, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola che ha ridefinito i requisiti oggettivi e soggettivi per lo svolgimento delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e che abroga il precedente decreto ministeriale del 27 marzo 2001);

Richiamato il proprio decreto 29 maggio 2009, n. 0140/Pres. «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR»;

Visto il testo del «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e sue successive modifiche ed integrazioni;


Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2019, n. 1660;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio



(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)» nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione;

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché in conformità al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure autorizzative e l'attività di vigilanza nei confronti dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) in attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agazia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154) ed al decreto ministeriale 27 marzo 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), di seguito decreto ministeriale.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina i requisiti minimi di garanzia e funzionamento individuati dal capo II del decreto ministeriale e stabilisce:

a) con riferimento ai CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia, i criteri e le modalità per:

- 1) l'autorizzazione a svolgere l'attività di CAA e la relativa revoca;
- 2) la realizzazione dei controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi dei CAA;
- 3) l'abilitazione delle sedi operative;
- 4) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori.

b) con riferimento ai CAA con sede legale nelle altre regioni, i criteri e le modalità per:

- 1) l'abilitazione delle sedi operative;
- 2) l'abilitazione dei responsabili di sede e degli operatori;
- 3) la realizzazione dei controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi dei CAA.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) società richiedente: la società di capitali costituita dai soggetti abilitati all'istituzione dei CAA di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 74/2018 e di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto ministeriale;

b) CAA: la società richiedente che ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Regione competente per territorio sulla base dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che può svolgere le attività di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale;

c) società di servizi: le società con i requisiti di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui i CAA possono avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività;

d) responsabile di sede: il soggetto preposto ad assicurare il buon funzionamento della sede operativa e a garantire la propria presenza durante la relativa apertura;

e) operatore: il soggetto che svolge funzioni di supporto all'attività del responsabile di sede;

f) locali: uno o più vani ricompresi in unità immobiliari la cui destinazione catastale sia compatibile con l'uso dell'attività dei CAA;

g) Direzione centrale: la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole;

h) servizio: il servizio della Direzione centrale che, in base alla declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale, risulta competente alla vigilanza sui CAA;

i) Regione competente: la Regione o la provincia autonoma in cui è situata la sede legale del CAA e che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale, è competente all'accertamento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento anche dei CAA con una o più sedi operative in altre regioni;

j) Regione in cui opera il CAA: la Regione o la provincia autonoma in cui sono situate una o più sedi operative del CAA con sede legale in altra Regione e che rilascia parere alla Regione competente con riguardo ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle sedi comprese nel proprio territorio.

TITOLO II PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA CON SEDE LEGALE IN FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 3. Autorizzazione a svolgere l'attività di CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia

1. La società richiedente con sede legale in Friuli-Venezia Giulia presenta al servizio domanda di autorizzazione a svolgere l'attività di CAA, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nel Manuale sui requisiti minimi di garanzia e funzionamento e sulla documentazione da allegare nei procedimenti riguardanti i CAA, allegato A al presente regolamento, di seguito allegato A, relativamente:


- a) alla società richiedente (allegato A - parte I);
- b) alle società di servizi qualora la società richiedente intenda avvalersene (allegato A - parte II);
- c) a ciascuna sede operativa (allegato A - parte III);
- d) ai responsabili di sede e agli operatori (allegato A - parte IV).

2. La domanda, è corredata:

a) dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti I e II con riferimento a ciascun requisito previsto per le società richiedenti e le società di servizi;

b) dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV con riferimento a ciascun requisito previsto per le sedi operative comprese nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) dalla documentazione eventualmente richiesta dalla Regione in cui opera il CAA con riferimento alle sedi operative situate fuori da territorio regionale;



d) da eventuale ulteriore documentazione che la società richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta.

3. Il procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Nel corso dell'istruttoria è effettuato un sopralluogo in ciascuna delle sedi operative: il sopralluogo si svolge in una data concordata e alla presenza del responsabile della sede.

5. Il termine del procedimento è sospeso:

a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete;

b) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere obbligatorio rilasciato dalle regioni in cui opera il CAA e riguardante la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento delle eventuali sedi operative situate fuori dal territorio regionale.

6. Prima dell'adozione di un provvedimento in tutto o in parte negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

7. La società richiedente può utilizzare la denominazione di CAA solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del direttore di servizio.

Art. 4.

Autorizzazione a svolgere l'attività di CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia mediante società di servizi

1. Qualora il CAA, già riconosciuto ai sensi dell'art. 3, intenda avvalersi di una società di servizi per la gestione di sedi operative con sede in Friuli-Venezia Giulia o nelle altre regioni, presenta domanda di autorizzazione a svolgere l'attività di CAA mediante società di servizi, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parte II, con riguardo alla società medesima.

2. La domanda, è corredata dalla documentazione individuata nell'allegato A, parte II, con riferimento a ciascun requisito previsto per la società, nonché da eventuale ulteriore documentazione che la società richiedente ritenga utile in ragione della fattispecie concreta.

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 3, commi 5 e 6.

5. Il CAA può avvalersi della società di servizi solo dopo la positiva conclusione del procedimento.

Art. 5.

Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia

1. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale, i CAA autorizzati ai sensi dell'art. 3 trasmettono entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, la seguente documentazione:

a) certificazione di bilancio o relazione annuale sulla gestione prodotta dall'organo di revisione interna, relative all'esercizio finanziario precedente;

b) dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale, sottoscritte rispettivamente dagli amministratori, dai sindaci, dai dipendenti e collaboratori della società richiedente e delle società di servizio di cui la società richiedente si avvale;

c) dichiarazioni sostitutive in ordine all'assolvimento degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori previsto dall'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale.

2. Con decreto del direttore del servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, è approvato il Piano annuale dei controlli a campione dei CAA autorizzati, affinché venga accertato il mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti nell'allegato A. Il piano stabilisce i criteri con cui effettuare il campionamento, le tempistiche per la realizzazione degli accertamenti anche con riferimento ai termini da assegnare alle regioni in cui opera il CAA.

3. Le risultanze dei controlli effettuati nell'ambito del piano sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 6.

Revoca delle autorizzazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto ministeriale, l'autorizzazione a svolgere l'attività di CAA è revocata qualora, anche in base alla documentazione e ai controlli di cui all'art. 5, venga accertato che:

a) nello svolgimento dell'attività di CAA sono state commesse gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria, nazionale o regionale;

b) non sono osservati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalle convenzioni stipulate dal CAA ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 14/2018;

c) non sussistono più i requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui all'allegato A;

d) non è stata trasmessa la certificazione di bilancio o la relazione annuale sulla gestione prodotta.

2. Il servizio redige contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA o delle società di cui esso si avvale assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per regolarizzare i requisiti contestati.

3. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni e nei termini di cui al comma 2, il servizio esegue il provvedimento di revoca entro quindici giorni.

4. L'avvio del procedimento e il provvedimento di revoca sono comunicati all'organismo di coordinamento e agli organismi pagatori competenti in conformità all'art. 11, comma 5, del decreto ministeriale.

Art. 7.

Abilitazione, trasferimento e chiusura di sedi operative relative a CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia

1. Il CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia presenta al servizio domanda per l'abilitazione di nuove sedi operative o per il trasferimento di quelle già attive, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, relativamente:

a) a ciascuna sede operativa (allegato A, parte III);

b) ai responsabili di sede e agli operatori (allegato A, parte IV).


2. Nel caso in cui la sede operativa per cui è richiesta l'abilitazione o il trasferimento abbia sede in Friuli-Venezia Giulia, la domanda è corredata dalla documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché da eventuale ulteriore documentazione che la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego di personale già abilitato presso la sede oggetto di trasferimento o presso altre sedi del Friuli-Venezia Giulia, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità, individuata nell'allegato A, parte IV, non viene trasmessa.

3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla domanda.

4. Nel corso dell'istruttoria è effettuato un sopralluogo nella sede operativa in una data concordata e alla presenza del responsabile della sede.

5. Il termine del procedimento è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete.

6. Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.



7. Nel caso in cui la sede operativa per cui è richiesta l'abilitazione o il trasferimento abbia sede in altra Regione, la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in cui opera il CAA, cui il servizio chiede un parere obbligatorio riguardante la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento della sede medesima.

8. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla domanda e il termine è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7.

9. In caso di domanda per la chiusura di una o più sedi operative, situate in Friuli-Venezia Giulia o altra Regione, il servizio adotta un provvedimento di presa d'atto entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 8.

Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori relativi a CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia

1. I CAA trasmettono al servizio la domanda per l'abilitazione di nuovi responsabili di sede operativa o di nuovi operatori, affinché venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parte IV, relativamente ai responsabili di sede e agli operatori.

2. Nel caso in cui la sede operativa cui si riferisce il responsabile o l'operatore abbia sede in Friuli-Venezia Giulia, la domanda è corredata dalla documentazione individuata nell'allegato A, parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché da eventuale ulteriore documentazione che la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta. In caso di dichiarato impiego di personale già abilitato presso altre sedi, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità, individuata nell'allegato A, parte IV, non viene trasmessa.

3. Al fine di agevolare il costante aggiornamento da parte del servizio dei dati relativi al personale delle sedi operative, nella domanda è riportato, a fini ricognitivi, l'elenco del restante personale impiegato nella sede, distinguendo fra responsabile e operatori.

4. Il procedimento è concluso entro trenta giorni dalla domanda.

5. Il termine del procedimento è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di richiesta di memorie scritte, documentazione integrativa o sostitutiva, dichiarazioni o rettifiche di dichiarazioni erronee od incomplete.

6. Prima dell'adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

7. Nel caso in cui la sede operativa cui si riferisce il responsabile o l'operatore abbia sede in altra Regione, la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione in cui opera il CAA, cui il servizio chiede un parere obbligatorio riguardante la sussistenza dei requisiti.

8. Il procedimento è concluso entro trenta giorni dalla domanda e il termine è sospeso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2000, per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione del parere di cui al comma 7.

TITOLO III

PROCEDIMENTI RELATIVI AI CAA CON SEDE LEGALE IN ALTRA REGIONE

Art. 9.

Abilitazione e trasferimento di sedi operative relative a CAA con sede legale in altre regioni

1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuove sedi operative e il trasferimento di quelle già attive relative a CAA con sede legale in altre regioni, il servizio rilascia parere alla Regione competente.

2. Ai fini del rilascio del parere, il servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parti III e IV, relativamente a ciascuna sede operativa e ai responsabili di sede e agli operatori.

3. Qualora la sede operativa sia gestita da una società di servizi di cui il CAA si avvale per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, il servizio verifica che la società sia stata autorizzata dalla Regione competente.

4. La documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché eventuale ulteriore documentazione la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, è trasmessa al servizio per il tramite della Regione competente a pena di irricevibilità.

5. Il servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione competente entro il termine stabilito dalla stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4.

6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7.

Art. 10.

Abilitazione di responsabili di sede operativa e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre regioni

1. Nei procedimenti per l'abilitazione di nuovi responsabili di sedi operative e di operatori relativi a CAA con sede legale in altre regioni, il servizio rilascia parere alla Regione competente.

2. Ai fini del rilascio del parere, il servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti, nell'allegato A, parte IV, relativamente ai responsabili di sede e agli operatori.

3. La documentazione individuata nell'allegato A, parte IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, nonché ogni ulteriore documentazione la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, è trasmessa al servizio per il tramite della Regione competente. È considerata ricevibile anche la documentazione trasmessa direttamente dai CAA purché inviata contestualmente anche alla Regione competente. In caso di dichiarato impiego di personale già abilitato presso altre sedi del Friuli-Venezia Giulia, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata esperienza ed affidabilità non viene trasmessa.

4. Al fine di agevolare il costante aggiornamento da parte del servizio dei dati relativi al personale delle sedi operative, nella domanda è riportato, a fini ricognitivi, l'elenco del restante personale impiegato nella sede, distinguendo fra responsabile e operatori.

5. Il servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione competente entro il termine stabilito dalla stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 3 e 4.

6. Trova applicazione il comma 6 dell'art. 7.


Art. 11.

Controlli sul mantenimento dei requisiti minimi dei CAA con sede legale in altre regioni

1. Nell'ambito dei controlli a campione sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale, il servizio rilascia parere alla Regione competente secondo le istruzioni della medesima.

2. Ai fini del rilascio del parere, il servizio accerta la sussistenza dei requisiti minimi previsti, nell'allegato A, parti III e IV, rispettivamente relativamente alle sedi operative, ai responsabili di sede e agli operatori, nonché agli eventuali ulteriori elementi richiesti dalla Regione competente.

3. La documentazione individuata nell'allegato A, parti III e IV, con riferimento a ciascun requisito previsto, l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dalla Regione competente, nonché eventuale ulteriore documentazione la società ritenga utile in ragione della fattispecie concreta, è richiesta dal servizio.



4. Il servizio adotta il parere con proprio provvedimento comunicandolo alla Regione competente entro il termine stabilito dalla stessa.

5. Trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'art. 7.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12. *Aggiornamento dei dati e pubblicazione dei provvedimenti*

1. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, il servizio istituisce e aggiorna una banca dati ad uso interno relativa ai CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia e a tutte le sedi operative situate nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i CAA comunicano, in particolare, la cessazione dell'attività del CAA o delle società di servizi, la cessazione dei responsabili di sede e degli operatori e ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini dello svolgimento di attività di CAA entro il termine di trenta giorni da quando tali fatti si sono verificati.

3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i provvedimenti di autorizzazione dei CAA con sede legale in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 13. *Modulistica*

1. I facsimile delle domande previste dal presente regolamento, delle dichiarazioni sostitutive individuate nell'allegato A e dei verbali sopralluogo sono approvati con decreto del direttore del servizio e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

Art. 14. *Rinvio normativo*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione, le disposizioni del decreto legislativo n. 74/2018, del decreto ministeriale e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15. *Norme transitorie*

1. La banca dati di cui all'art. 12 è istituita entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, ai fini dell'avvio, il servizio richiede ai CAA l'elenco del personale impiegato presso ciascuna sede operativa ubicata sul territorio regionale.

Art. 16. *Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140 (Regolamento recante disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa), in attuazione del regolamento (CE) 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Feaga e del Feasr) è abrogato.

Art. 17. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Ai procedimenti previsti dal presente regolamento che hanno avuto inizio prima della data stabilita dal comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 140.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00450

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2019, n. 7.

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo.

(*Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del 15 novembre 2019*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Oggetto e ambito di applicazione

1. In coordinamento con le norme delle leggi regionali vigenti in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali per i consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la presente legge reca disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere membro del consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Con le prerogative previste dallo statuto speciale, le presenti disposizioni si conformano a quanto previsto dall'intesa di cui all'art. 1, comma 966, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità disciplinati dalla legislazione regionale, considerando il loro importo lordo.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali titolari, secondo la normativa regionale, di assegni vitalizi e di assegni di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV legislatura, per i quali, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, è intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della medesima legislatura, sono esclusi parimenti i consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle successive legislature, per i quali è previsto dalla normativa regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.



Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 5

1. L'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS*). — 1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio o comunque denominato è pari a quella fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'età minima di sessanta anni.»

2. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6 e 28 ottobre 2004, n. 4

1. L'art. 15 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 è abrogato.

2. L'art. 4-bis della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è abrogato.

Art. 4.

Rideterminazione

1. Gli importi lordi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6.

2. La rideterminazione dell'assegno vitalizio secondo il metodo di calcolo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 6 per il coefficiente di trasformazione indicato alla tabella 1 di questa legge, corrispondente alla tabella 2 allegata all'intesa di cui al comma 1 dell'art. 1, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'intesa.

3. Per i soggetti titolari di assegni diretti e di reversibilità attualizzati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e successive modifiche, il montante contributivo individuale è calcolato sulla base dei contributi versati

nell'esercizio delle funzioni consiliari, esclusi quelli versati negli anni, fino al massimo di dodici anni, presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale medio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e dell'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. Per anni presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale si intendono quelli compresi tra il nono e il ventesimo anno successivi all'inizio delle funzioni consiliari e, per i consiglieri che abbiano maturato più di quattro legislature, quelli compresi tra il nono e il ventesimo anno successivi all'inizio del ventennio antecedente la cessazione delle funzioni consiliari.

4. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

6. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

7. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. L'assegno vitalizio spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato.


9. È attribuita facoltà all'ufficio di presidenza di dettare con proprie deliberazioni disposizioni attuative della presente legge finalizzate all'armonizzazione tra il sistema di ricalcolo secondo il metodo di calcolo contributivo e le norme già in vigore, relative al valore attuale.

Art. 5.

Misure minima e massima dell'assegno vitalizio rideterminato

1. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui alla tabella 2 della presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'art. 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dell'art. 4.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento precedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.



3. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio erogato o comunque spettante ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 6.

Montante contributivo

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e del consiglio regionale come determinate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale *pro tempore* vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».

3. La quota di contribuzione posta a carico del consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.

4. Rientra nel montante contributivo la eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal consigliere regionale nelle legislature antecedenti la XVI per il completamento della legislatura.

5. La quota di contribuzione a carico del consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

7. Al solo fine di incrementare il montante contributivo, coloro che hanno ottenuto la restituzione della contribuzione versata per l'ottenimento dell'assegno di reversibilità possono riversare al bilancio del consiglio regionale, anche parzialmente, i contributi ricevuti in restituzione, maggiorati delle percentuali di rendimento derivanti dalla gestione del fondo ove i contributi erano depositati.

8. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti

all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

Art. 7.

Limiti di spesa

1. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa di cui al comma 1 dell'art. 1, le aliquote base della tabella 2 sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

2. In ogni caso la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può essere superiore a quella sostenuta prima dell'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Norma di coordinamento

1. Dal giorno di decorrenza degli effetti della presente legge, ai fini del calcolo della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, la percentuale del 30,40 per cento prevista all'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 agisce esclusivamente da limite massimo e l'importo corrispondente è soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 4, comma 7. La medesima percentuale continua a produrre effetti ai fini del riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate e cessano di produrre ogni loro effetto le norme contrarie o incompatibili con quanto in essa previsto.


Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio del consiglio regionale.

2. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'anno corrente mediante gli stanziamenti di bilancio già previsti dal bilancio di previsione del consiglio regionale per l'erogazione degli assegni calcolati secondo la normativa previgente. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'ordinamento del consiglio regionale.

3. Gli eventuali minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati rispetto ai limiti di spesa previsti all'art. 7 costituiscono risparmio sulla spesa per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi successivi.



4. Allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche a copertura degli oneri per il pagamento degli assegni vitalizi e di reversibilità, i dati dei medesimi assegni erogati annualmente sono pubblicati con cadenza annuale nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del consiglio regionale.

Art. 10.

Entrata in vigore e decorrenza di effetti

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, secondo la disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi

effetti dal 1° dicembre 2019. I nuovi importi rideterminati devono essere corrisposti entro novanta giorni dalla data suindicata, con eventuale successivo recupero, mediante trattenute sugli assegni vitalizi, delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo decorrente tra il 1° dicembre ed il giorno di corresponsione dei nuovi importi rideterminati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 15 novembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

19R00453

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 2 0 1 *

€ 2,00

